

## Pagine Informative

# ACQUISTO DI PRODOTTI CONTRAFFATTI

### è utile sapere che ...

Chi acquista un prodotto contraffatto, dal compact disk alla borsa, rischia una sanzione da 100 a 7 mila euro<sup>1</sup>.

Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla violazione, si applica il pagamento in misura ridotta di 200 euro e sequestro amministrativo della merce ai sensi artt. 13-20 L.689/81 ai fini della confisca amministrativa.

A tutela del consumatore, il D.Lgs.06/09/2005 n.206 (Codice del consumo) prevede che:

- tutta la merce posta in vendita abbia un'etichetta in lingua italiana.
- per evitare il commercio di merce pericolosa, assicurarsi che oggetti come giocattoli, materiale elettrico e occhiali da sole abbiano la marcatura CE che indica la conformità del prodotto alla normativa europea.

Le sanzioni per il **venditore**, in questo caso, variano dalla tipologia del prodotto posto in vendita e possono essere sia amministrative che penali.

L'amministrazione comunale da anni effettua una capillare informazione in merito, illustrando i *rischi* che comporta un acquisto di oggetti falsificati.

L'obiettivo è duplice:

- prevenire l'incauto acquisto da parte dei cittadini e dei turisti salvaguardando gli stessi da onerose sanzioni.
- L'azione sui potenziali clienti riduce la domanda di oggetti falsi e quindi anche l'offerta.

La polizia municipale è impegnata da tempo nella prevenzione e repressione del fenomeno della vendita di merce con marchio contraffatto, priva di marchio SIAE o priva dell'etichettatura prevista e nella repressione della vendita abusiva in genere.

<sup>1</sup> Il testo dell'art.1 c.7 del D.L.35/2005 convertito con modifiche in L.80/2005 è stato modificato, dopo la L.49/2006, dalla L.99/2009 ed ora risulta il seguente:

"7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al D.Lgs.09/04/2003 n.70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della L.24/11/1981 n.689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata L.689/81 all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa."

## le sanzioni previste

### Violazioni penali:

violazione	sanzione	competenza
<p><b>Art.648 Codice Penale - Ricettazione:</b> Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito . . . . (<i>omiss</i>)</p>	reclusione da 2 a 8 anni e multa da € 516 a € 10.329	<b>Procura della Repubblica</b>
<p><b>Art.712 Codice Penale - Acquisto di cose di sospetta provenienza:</b> Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito . . . (<i>omiss</i>)</p>	arresto fino a 6 mesi o ammenda non inferiore a € 10	

### Sanzioni pecuniarie:

descrizione	minimo €	massimo €	pagamento €
<p>Quale acquirente finale acquistava o accettava a qualsiasi titolo senza averne prima accertata la legittima provenienza cose che per la loro qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o per l'entità del prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e/o in materia di proprietà intellettuale. <i>Art.1 c.7° L.14/05/2005 n.80</i></p>	100,00	7.000,00	<b>200,00</b>
<p>Si adoperava per far acquistare o ricevere a qualsiasi titolo senza averne prima accertata la legittima provenienza cose che per la loro qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o per l'entità del prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e/o in materia di proprietà intellettuale. <i>Art.1 c.7° L.14/05/2005 n.80</i></p>	100,00	7.000,00	<b>200,00</b>
<p>Quale operatore commerciale o importatore o altro soggetto diverso dall'acquirente finale, acquistava cose che per la loro qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o per l'entità del prezzo inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e/o in materia di proprietà intellettuale. <i>Art.1 c.7° L.14/05/2005 n.80</i></p>	20.000,00	1.000.000,00	<b>40.000,00</b>

E' sempre disposto il **sequestro** dei prodotti posti in vendita, acquistati o accettati, ai fini della confisca obbligatoria.